

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2194/91 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1991

relativo al periodo transitorio applicabile alla libera circolazione dei lavoratori fra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 56, paragrafo 2 e l'articolo 216, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 56, paragrafo 1 e l'articolo 216, paragrafo 1 dell'atto di adesione prevedono un periodo durante il quale misure di deroga alla libera circolazione dei lavoratori possono essere lasciate in vigore fra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro; che la data di scadenza di tale periodo è fissata al 31 dicembre 1992, fatti salvi i rapporti fra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e il Lussemburgo, dall'altro, per i quali tale data è fissata al 31 dicembre 1995 dal terzo comma del paragrafo 1 di detti articoli;

considerando che, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2 e dell'articolo 216, paragrafo 2 dell'atto di adesione, il Consiglio ha proceduto all'esame della relazione della Commissione sul risultato dell'applicazione delle misure di deroga di cui al paragrafo 1 di detti articoli;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1991.

considerando che da tale esame risulta che la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori negli Stati membri non comporta rischi di pregiudizio ai vari mercati nazionali del lavoro;

considerando che conseguentemente, sulla base di questi nuovi dati, è opportuno adattare le misure di deroga previste dall'articolo 56, paragrafo 1 e dall'articolo 216, paragrafo 1 dell'atto di adesione;

considerando parimenti le caratteristiche particolari del mercato dell'occupazione in Lussemburgo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

1. Le misure di cui all'articolo 56, paragrafo 1, primo e secondo comma e all'articolo 216, paragrafo 1, primo e secondo comma dell'atto di adesione cessano di essere applicabili dopo il 31 dicembre 1991.

2. Le misure di cui all'articolo 56, paragrafo 1, terzo comma e all'articolo 216, paragrafo 1, terzo comma dell'atto di adesione cessano di essere applicabili dopo il 31 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNKER